

# **LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI**

## **con disturbi specifici di apprendimento**

Luciano Rondanini, collaboratore Centro Studi Erickson di Trento


*puntualizzazioni*

## **MOLTE CONFERME, POCHE NOVITA'**

L'articolo 11 del D.Lgs. 62/2017, per quanto concerne il **primo ciclo d'istruzione**, nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, **non introduce sostanziali novità** (Miur, nota del 10 ottobre 2017, n. 1865)

# I LIVELLI DI UN PROGETTO INCLUSIVO

**LA SCUOLA:** le coerenze del sistema  
( *livello istituzionale* )



**LA CLASSE:** l'ambiente di apprendimento  
( *livello didattico* )



**LA COMUNITA' ALLARGATA:** l'integrazione delle  
professionalità e dei vari servizi  
( *contesto sociale* )

## **ALCUNE INELUDIBILI PRIORITA'**

### **DEL LIVELLO ISTITUZIONALE**

- **la collegialità della progettazione del PEI e del PDP;**
- **la corresponsabilità dell'intero consiglio di classe;**
- **la condivisione dei criteri di valutazione che devono essere utilizzati per studenti con disabilità, DSA o con BES;**
- **la cura nella predisposizione del documento del 15 maggio (*anche per la secondaria di 1° grado*)**
- **la centralità della funzione del consiglio di classe nell'organizzazione dell'esame conclusivo di Stato**

## IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

Il consiglio di classe elabora, entro il 15 di maggio di ciascun anno, un **documento** che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF ...

( **art. 6 dell'O.M. 205/2019** )

## I CRITERI DELLA VALUTAZIONE DIDATTICA

**CRITERIO ASSOLUTO** SI BASA SUL CONFRONTO TRA I RISULTATI DI UNA PROVA E UN MODELLO PREFISSATO

**CRITERIO RIFERITO AL SE'**: SI RIFERISCE AL CONFRONTO DELLE PRESTAZIONI DEL SINGOLO ALUNNO RISPETTO ALLA PROPRIA SITUAZIONE INIZIALE. L'ATTENZIONE E' POSTA SUL PROGRESSO INDIVIDUALE (*massimo individualmente possibile*)

**CRITERIO RIFERITO AL GRUPPO** BASATO SUL CONFRONTO TRA LE PRESTAZIONI DI OGNI ALUNNO E QUELLE DELLA CLASSE

# LA VALUTAZIONE PERSONALIZZATA (1)

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere **coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti nel Piano didattico personalizzato**. ( artt. 5 e 6 del D.M. 5669/2011)

Pertanto, le verifiche terranno conto, come parametro di confronto, non l'andamento della classe, ma la **situazione di partenza dell'alunno** (*critério riferito al sé*). La valutazione sarà «piena» anche in caso di verifiche articolate su contenuti adattati o con apparati ridotti.



**ATTENZIONE: VALUTAZIONE GIUSTA, NON CLEMENTE!**



## LA VALUTAZIONE PERSONALIZZATA (2)

La valutazione didattica dell'alunna/o con DSA è centrata sulla persona e sui suoi progressi.

Si tratta, quindi, di una **forma personalizzata** di accertamento, che deve tenere nel dovuto conto le **caratteristiche personali del disturbo dello studente**, dei **suoi punti di partenza** e dei **risultati effettivamente conseguiti**.

# LA 107/2015

è una legge-quadro




la sua attuazione è demandata a  
provvedimenti successivi, **in primis**  
**gli 8 decreti legislativi**, approvati  
**il 13 aprile 2017**



l'attuazione degli otto decreti richiede **ulteriori atti**  
**amministrativi** da parte del Miur

## LA LEGGE 107/2015, i decreti legislativi dell'aprile 2017 e la legge 108/2018



- n. 59 – formazione iniziale ( *modificato*)
- n. 60 – **cultura umanistica**
- n. 61 - istruzione professionale ( *modificato*)
- n. **62** – **valutazione** ( parzialmente rinviato – *istruz. sup.*)
- n. **63** – **diritto allo studio**
- n. 64 - scuole all'estero
- n. 65 – sistema integrato zerosei
- n. **66** – **inclusione degli alunni con disabilità** ( *rinvitato*)

**LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON  
DSA  
d.lgs. 62/2017**

**scuola secondaria di primo grado**

## DECRETO MINISTERIALE 5669/2011 E LINEE GUIDA

La legge 170/2010 trova piena attuazione nel successivo **D.M. n. 5669/2011** al quale sono allegate le **Linee guida** ” *Per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*”.

# DECRETO MINISTERIALE

## n. 5669/2011

Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo d'istruzione, ... assicurano l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai **contenuti piuttosto che alla forma**, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio.  
( art. 6, comma 3)

# IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

LA SCUOLA GARANTISCE ED ESPLICITA NEI CONFRONTI DI AUNNI E STUDENTI CON DSA INTERVENTI DIDATTICI INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI, ANCHE ATTRAVERSO LA REDAZIONE DI **UN PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO**, CON L'INDICAZIONE DEGLI **STRUMENTI COMPENSATIVI** E DELLE **MISURE DISPENSATIVE** ADOTTATE ( ART. 5 DEL DECRETO N. 5669/ 2011)

## **STRUMENTI COMPENSATIVI per Io SVOLGIMENTO DELLE PROVE (1)**

Gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un **compito di lettura** ( reso difficoltoso dal disturbo) in un **compito di ascolto**.

... Si può fare riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta multipla;
- alla sintesi vocale, con relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggior autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali. (**Linee guida, luglio 2011**)



## **STRUMENTI COMPENSATIVI per Io SVOLGIMENTO DELLE PROVE (2)**

- la **sintesi vocale**, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto. La Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico;
- la **registrazione della prova in formati “mp3**, che consente allo studente di ascoltare il testo, senza dover ricorrere alla lettura;
- un **componente della commissione** può leggere i testi delle prove scritte per facilitare la comprensione dei testi stessi;
- i **programmi di video scrittura con correttore ortografico**, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori da parte dello studente;
- **altri strumenti tecnologicamente meno evoluti** quali calcolatrice, tabelle, formulari, mappe concettuali, schemi,...

## **MISURE DISPENSATIVE per lo SVOLGIMENTO DELLE PROVE(1)**

In merito alle misure dispensative, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura ad alta voce in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

Lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa, di verifiche con minori richieste. **(Linee guida, luglio 2011)**

# MISURE DISPENSATIVE

## Linee guida 2011(2)

Le *misure dispensative* sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

**Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.**

Consentire allo studente con DSA di **usufruire di maggior tempo** per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d'essere nel fatto che il disturbo lo impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di codifica degli *items* della prova.

A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell'allievo, un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. ... Una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo.

## LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA ( 1)

DPR n. 62/2017, art. 11

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di **dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito**, mediante l'applicazione delle **misure dispensative** e degli **strumenti compensativi**, indicati nel PDP ( art. 11, comma 10).

# ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE (1)

## principio generale

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che ... viene effettuato tenendo a riferimento il **piano didattico personalizzato**. (Miur, nota 1865/2017)

Pertanto, come sottolineato nel D.M. n. 741/2017, per le/gli alunne/i con DSA, lo «**svolgimento dell'esame è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe**».

## ESAME CONCLUSIVO DI STATO (2)

### *primo ciclo d'istruzione*

Per l'effettuazione delle prove scritte, la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, **tempi più lunghi di quelli ordinari**. Può, altresì, consentire la utilizzazione di **strumenti compensativi**, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui:

- **siano stati previsti nel PDP,**
- **siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico,**
- **o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato**, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte ( D.M, 741/2017, art. 14, comma 7).

## **ESAME CONCLUSIVO DI STATO**

**- primo ciclo d'istruzione**

Per i candidati con DSA certificato ai sensi della legge 170/2010, per le prove scritte possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc..) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti nel piano didattico personalizzato.

(Miur, nota 4 aprile 2019, n. 5772)

**ESAME CONCLUSIVO DI STATO (3)**  
**ALUNNI DISPENSATI**  
**DALLA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE**

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la **dispensa** dalle prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce **modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.**

( D.M. 741/2017, art. 14, comma 9 )



## **IL PROCEDIMENTO PER LA DISPENSA**

**( Miur, D.M. 5669/2011, art. 6, comma 5)**

Si possono dispensare gli studenti dalle sole prestazioni scritte in lingua straniera, nel caso in cui ricorrano queste condizioni:

- **certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita e motivata richiesta di dispensa dalle prove scritte ( responsabilità dello specialista);**
- **richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne ( responsabilità della famiglia);**
- **approvazione da parte del consiglio di classe, che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente ... ( responsabilità della scuola)**

*L'alunno sarà valutato solo in relazione a prove orali, che sostituiranno le prove scritte anche in sede d'esame.*

# ESAME CONCLUSIVO DI STATO I CICLO

## ALUNNI ESONERATI

### dall'insegnamento delle lingue straniere

In sede d'esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con **valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma**. (D.Lgs. 62/2017, art. 11, comma 13)

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'**esonero** dall'insegnamento delle lingue straniere,

- la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. (D.M. 741/2017, art. 14, comma 9)
- la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con **valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma**. (D.M. 741/2017, art. 14, comma 10)

Nel caso di alunne/i esonerate/i dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, **vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma** ( Miur, nota 1865/2017)

## PROVE INVALSI PER GLI STUDENTI CON DSA

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove Invalsi di cui agli artt. 4 e 7 del D.Lgs. 62/2017.

Per lo svolgimento delle suddette prove, il consiglio di classe può disporre di adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con DSA **dispensati dalla prova scritta di lingua straniera** o **esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono** la prova nazionale di lingua inglese. (Miur, nota n. 1865/2017)

## PROVE INVALSI CBT

### III anno secondaria di 1° grado

Per gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.

Se la certificazione di DSA prevede la **dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere**, ovvero l'**esonero dall'insegnamento** delle lingue straniere, la prova INVALSI di inglese non sarà sostenuta.

Gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, **non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte dell'INVALSI**. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

(Miur, nota del 4 aprile 2019, n. 5772)

# **LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA**

**scuola secondaria di secondo grado**

# LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DSA

Decreto ministeriale n. 5669/2011

## Esami di Stato- primo e secondo ciclo d'istruzione

Le commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo d'istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare **tempi più lunghi** di quelli ordinari. Le medesime commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei **strumenti compensativi** e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, ... sia in fase di colloquio ( art. 6, comma 4).

# TEMPI AGGIUNTIVI

**Il tempo aggiuntivo rientra nelle misure dispensative.** Nelle **Linee guida** del luglio 2011 (allegate al d.m. n. 5669), si afferma che

*«consentire all'alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d'essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell'allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di indici più precisi, una quota del **30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo**».*

Per lo svolgimento delle prove nazionali predisposte dall'INVALSI è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ciascuna prova.

# RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la classe/commissione prende in esame( O.M. 205/2019, art.14, comma 5, lettera h)

.....

**h) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES) “.**



# LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DSA (1)

## DPR n. 62/2017, art. 20

### Esame di Stato- secondo ciclo d'istruzione

Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato ... sulla base del **piano didattico personalizzato (PDP)**. (art. 20, comma 9)

La commissione d'esame , ***considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe***, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati DSA possono utilizzare **tempi più lunghi** di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e gli **strumenti compensativi** previsti dal PDP, che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.

Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi ( art. 20, comma 11).

# LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA (2)

O.M. n. 205/2019, art. 21

## Esame di Stato- secondo ciclo d'istruzione

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado – nelle scuole statali e paritarie - ulla base del **piano didattico personalizzato ( PDP)**. (art. 21, comma 1)

La commissione d'esame, *sulla base di quanto previsto dal d.m. 5669 del 2011*, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché delle Linee Guida allegate al citato provvedimento, **considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe**, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. **A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe**, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.(art. 21 comma 2)

# Esame di Stato- secondo ciclo d'istruzione

## IL COLLOQUIO (1)

Il colloquio è articolato in quattro momenti:

- **analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi** per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline,...;
- **breve relazione** sull'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (alternanza scuola-lavoro);
- esposizione di attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di «**Cittadinanza e Costituzione**», inseriti nel percorso scolastico, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF;
- **discussione** riguardante le prove scritte. (O.M. n. 205/2019, art. 19)

# Esame di Stato- secondo ciclo d'istruzione

## IL COLLOQUIO (2)

Il colloquio prende avvio dall'analisi dei testi, documenti, esperienze,  
...

Nella predisposizione dei materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del **percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe**, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. (O.M. n. 205/2019, art. 19)

## Esame di Stato- secondo ciclo d'istruzione

### IL COLLOQUIO (3)

La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predispone per ogni classe, un numero di buste, contenenti i materiali, pari al numero dei candidati, aumentati almeno di due unità.

Il presidente della commissione cura che le buste garantiscano la riservatezza del materiale ivi contenuto e che le stesse siano adeguatamente custodite. Il giorno del colloquio il presidente, alla presenza del candidato, prende le buste e le sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una delle buste della terna. I materiali delle buste scelte dai candidati non possono essere riproposti in successivi colloqui. **(O.M. n. 205/2019, art. 19, comma 5)**

## **Esame di Stato- secondo ciclo d'istruzione**

### **IL COLLOQUIO (4)**

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. N. 62 del 2017. (O.M. n. 205/2019, art. 19, comma 8)

# LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

DPR n. 62/2017, art. 20

**Esame di Stato - secondo ciclo d'istruzione**

**dispensa dalle prove scritte di lingua straniera**

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa** dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesima a prova orale sostitutiva della prova scritta.

## L'ESONERO DALL'INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE (1)

... Solo in caso di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente può, **su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe**, essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

( D.M. 5669/2011, art. 6, comma 6 )



**L' ESONERO DALL'INSEGNAMENTO  
DELLE LINGUE STRANIERE (2)**  
*secondo ciclo d'istruzione*

In sede d'esame gli studenti esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere **“sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo”**.

( D.Lgs. 62/2017, art. 20, comma 13 )

## **PROVE INVALSI PER GLI STUDENTI CON DSA (1)**

Le studentesse e gli studenti con DSA iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese.

... Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo ( art. 19, commi, 1 e 2 del d.lgs. 62/2017)

## **PROVE INVALSI PER GLI STUDENTI CON DSA (2)**

Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle **prove standardizzate** di cui all'art. 19 del D.Lgs. 62/2017.

Per lo svolgimento delle suddette prove, il CdC può disporre di adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP.

Le studentesse e gli studenti con DSA **dispensati dalla prova scritta di lingua straniera** o **esonerati dall'insegnamento** della lingua straniera **non sostengono** la prova nazionale di lingua inglese.( art. 20, comma, 14 del d.lgs. 62/2017)

# **LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ( BES)**

## **DIRETTIVA 27 DICEMBRE 2012 –**

“ Le scuole, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli **strumenti compensativi e delle misure dispensative** previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 ( DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida”.

“ ... E’ necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con BES sia deliberata dal **Consiglio di classe** – ovvero, nelle scuole primarie, da **tutti i componenti del team docenti** – dando luogo al PDP, **firmato dal D.S., dai docenti e dalla famiglia.** ( C.M. 8/2013)

**ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI CON  
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

*primo ciclo d'istruzione*

Per le altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame, tutte le indicazioni utili per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La commissione, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 e dalle successive circolari ministeriali, ... terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive. **A tal fine, il CdC trasmette alla Commissione il Piano Didattico Personalizzato.**

In ogni caso, per tali alunni, **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede d'esame, sia scritto che orale, mentre è possibile prevedere l'utilizzo di **strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per gli studenti con DSA. (Miur, Nota 3 giugno 2014, n. 3587)

**ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI CON  
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

*primo ciclo d'istruzione*

“Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3584/2014, superata dal nuovo quadro normativo. **Tuttavia, la commissione d'esame, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata**”.

(Miur, Nota 9 maggio 2018, n.7885)

**ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI CON  
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**  
**art. 21 dell'O.M. 205/2019**  
***secondo ciclo d'istruzione***

Per le altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali ( BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

La Commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine, il CdC trasmette alla Commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato.

In ogni caso, per tali alunni, **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede d'esame, mentre è possibile concedere **strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per gli studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.



# **DIPLOMA FINALE E CURRICULUM DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE ( 1 )**

Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'U.E, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

Al diploma è allegato il curriculum in cui sono riportate le **discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.**

In una specifica sezione sono indicati, **in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale ( italiano e matematica) e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.**

Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali ... svolte in ambito extrascolastico nonché le attività di alternanza scuola – lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite. ( art. 21 del D.Lgs. 62/2017)

Grazie a tutti  
e buon lavoro!

